



**COMUNE DI MONTECASSIANO**  
(Provincia di Macerata)  
Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



**SETTORE AFFARI GENERALI, TRIBUTI,  
COMMERCIO**

**Prot.n.**

**Montecassiano,**

**OGGETTO: Regolamento polizia mortuaria.**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART.1**

#### **OGGETTO**

Il presente regolamento ha per oggetto l'insieme delle norme rivolte alla collettività ed alla Pubblica Amministrazione, che hanno come fine la tutela della salute pubblica ed i danni che ad essa potrebbero derivare dalla morte delle persone, nonché i servizi di custodia delle salme o parte di esse, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia del cimitero, la cremazione ed in genere tutti i diversi atti connessi con la morte e disciplinati dal D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

#### **ART.2**

#### **COMPETENZE**

Il Sindaco svolge le funzioni di polizia mortuaria quale ufficiale del governo e autorità di pubblica sicurezza. Egli espleta le funzioni per mezzo del medico responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asur del proprio territorio, del personale dei vari servizi comunali per la propria competenza ed eventuali ditte concessionarie o appaltatrici.

I servizi di polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme individuate dal D. Lgs. 267/2000.

Il medico responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica controlla e vigila sul regolare funzionamento del cimitero e collabora con il Sindaco in ordine ai provvedimenti di competenza.

#### **ART.3**

#### **RESPONSABILITA'**

Il Comune fa sì che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo o danno alle persone ed alle cose e non si assume responsabilità per azioni poste in essere da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzate in maniera diversa da quanto sia consentito.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

### **ART.4**

#### **SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico quali:

- 1) La visita necroscopica
- 2) La deposizione delle ossa in ossario comune
- 3) La dispersione delle ceneri in cinerario comune, se esistente.

Le spese per feretro, servizio di trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione di salme di persone riconosciute indigenti e/o prive di familiari obbligati per legge o i cui familiari non siano in grado di sostenerle, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, previa adozione di relativo atto deliberativo o determinazione, sulla base di apposita relazione da parte dell'Ufficio servizi sociali. Altri casi potranno essere individuati a seguito di apposita deliberazione o determinazione motivata.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono confermate le tariffe previgenti.

### **ART.5**

#### **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

In conformità' a quanto dettato dall'art.52 del DPR 285/1990 nel cimitero, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, viene conservato il registro delle operazioni riferite a qualsiasi salma o resto mortale e copia del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Altresì e' esposto al pubblico l'orario di apertura e chiusura. Sono a disposizione presso il servizio cimiteriale l'elenco dei campi e delle singole fosse soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, ed in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo e l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

### **ART.6**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI**

Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, le parti di cadaveri e l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9.7.1939, n.1238 art.138 e successivi, ed alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10.09.1990, n.285.



# COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



## ART.7

### DISPONIBILITA' DEI CADAVERI

Non e' consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.

I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalla norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del DPR 285/1990.

## ART.8

### PERIODO DI OSSERVAZIONE

Si rinvia alle norme di cui al Capo II del DPR 10.09.1990 n.285.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'uso di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asur adotta le misure cautelative necessarie.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione dell'ambiente, ai sensi dell'art.15 del DPR 285/1990.

## ART.9

### LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali adatti nell'ambito del Cimitero, o presso Ospedali, o istituti sanitari, o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione o requisiti igienici

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio e' fatta nei casi previsti dall'art.12 e 13 del DPR 285/90 dietro autorizzazione del Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma incidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione e' di regola vietata la presenza di persone estranee.

## CAPO II

### FERETRI



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### **ART.10**

#### **DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro:

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asur detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **ART.11**

#### **VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI**

La chiusura dei feretri è fatta sotto la vigilanza del personale preposto.

Il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur o personale tecnico incaricato vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed feretro.

In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

### **ART.12**

#### **CARATTERISTICHE DEI FERETRI**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltretutto alla distanza del trasporto funebre e cioè

- a) per inumazioni: il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità; le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2; la confezione deve essere conforme alle indicazioni dettate all'art.75 del DPR 10.09.1990, n.285;
- b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui art.30 del DPR n.285 del 10.09.1990;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



- c) per il trasporto da comune a comune, con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero per qualsiasi tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) nonché art.27, 28 e 29 del DPR 285/1990. Nel caso di salma destinata all'inumazione e' preferibile che la cassa metallica contenga quella di legno;
- d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale e' sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma e' destinata ad essere inumata o cremata.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Se la salma proviene da altro comune deve essere verificata da chi la riceve la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata.

### ART.13

#### PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità e della data di nascita e di morte della salma.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi

### CAPO III

#### ART.14

#### TRASPORTI FUNEBRI

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio con cui approva il relativo regolamento di trasporto, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di trasporto funebre ed il diritto fisso previsto dall'art.19 secondo comma del DPR 285/90.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di modificare tali modalità e di stabilire l'esercizio del servizio con diritto di privativa, sempre in conformità alla norma sopraccitata al precedente comma.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



I trasporti di cassette di resti mortali, provenienti da esumazioni o estumulazioni, e di urne cinerarie possono svolgersi anche a cura dei familiari interessati.

Le Amministrazioni militari, possono effettuare il trasporto di salme di militari con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento e sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto.

### **ART.15**

#### **TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

I trasporti funebri sono a carico del Comune per le salme di persone che siano riconosciute indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; lo stato di indigenza è accertato e dichiarato dall'Ufficio Servizi Sociali.

La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, il feretro e gli oneri relativi ai diritti di stato civile, sanitari, cimiteriali e per il disbrigo delle pratiche funerarie.

### **ART.16**

#### **ORARI E MODALITA'**

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

### **ART.17**

#### **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FERETRO**

L'incaricato al trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero unitamente al permesso di seppellimento.

Resta salva la facoltà del custode del Cimitero di acquisire direttamente l'autorizzazione al seppellimento presso i competenti uffici comunali.

### **ART.18**

#### **TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE**

Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Può essere autorizzato, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asur, il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

### **ART.19**

#### **CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica dell'Asur o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### **ART. 20**

#### **RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione in conformità alle norme dell'art.21 del DPR 285/90

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Asur.

### **ART.21**

#### **TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

All'autorizzazione è allegato il nulla osta del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur o di tecnici sanitari da lui delegati. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



I feretri provenienti da altri Comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio essere trasportati direttamente al Cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **ART.22**

#### **TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli art.101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.

### **ART.23**

#### **TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO**

Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art.27, 28, 29 del DPR 285/1990.

### **ART.24**

#### **TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI**

Il trasporto fuori Comune, da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'autorità locale o dall'autorità di cui agli artt. 27,28,e 29 DPR 285/1990.

Non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Le ossa umane ed i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni da poter essere accolta nei colombari.

### **CAPO IV**

#### **SERVIZI NEL CIMITERO**





## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### **ART.25 VIGILANZA**

E' fatto divieto di seppellire dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art.101, 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n.285.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria comunale.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione (se possibile) e di traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici nonché le operazioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli art.52,53 e 81 del DPR 285/1990.

Il responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asur controlla il funzionamento del Cimitero e collabora con il Sindaco ai fini dell'adozione dei provvedimenti da adottare per il regolare servizio cimiteriale.

### **ART.26**

#### **REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

All'interno del Cimitero e' possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di ceneri, resti ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere qualora questi ne facciano richiesta.

Gli arti anatomici ed i prodotti abortivi vengono di norma cremati, sempre se sia accessibile idoneo impianto altrimenti sepolti tramite inumazione in reparto speciale o in sepoltura privata.

### **ART.27**

#### **AMMISSIONE NEL CIMITERO**

Nel cimitero devono essere ammessi, qualora non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata presso il Cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone suindicate;
- f) i cadaveri delle persone anziane precedentemente residenti presso il Comune e che abbiano dovuto trasferire la residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri comuni.
- g) Cadaveri di parenti entro il 6° grado di residenti;



**COMUNE DI MONTECASSIANO**  
(Provincia di Macerata)  
Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



## **CAPO V**

### **COSTRUZIONI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **ART.28**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dettato dagli artt. 68, 69,70,71,72,73 del DPR 285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi il Cimitero può avere anche aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività.

Con riferimento alle sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi dovranno comunque essere conformi a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/1990.

I progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri devono essere redatti in conformità alle norme di cui al Capo x del D.P.R. n.285/1990 ed a quanto dettato dalla circolare 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità.

#### **ART.29**

##### **PIANO CIMITERIALE**

Il Piano Cimiteriale e' adottato dal Consiglio Comunale e recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il Piano e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Asur.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- 1) dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- 2) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti salma di sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



- 3) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- 4) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibile nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in relazione ai periodi di concessione e a sistemi tariffari adottati;
- 5) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione;
- 6) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e di restauro.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1 a 500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale depositata presso l'ufficio competente. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti.

Almeno ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

### CAPO VI

#### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

##### ART.30

##### INUMAZIONE

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, a cura del comune, una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari sostitutivi degli identificativi di cui al comma precedente.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle esigenze di uniformità del Cimitero.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno interamente carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di incuria, o abbandono da parte delle persone interessate, il comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai sensi del succ. art.47..



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



L'utilizzazione delle fosse deve farsi, per ciascun riquadro, cominciando da una estremità e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità

La scavatura delle fosse deve farsi volta per volta, a seconda del bisogno.

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro.

Ogni fossa per inumazione deve essere, per profondità e dimensioni, conforme a quanto stabilito negli artt. 71,72 e 73 del DPR 285/90. Dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### ART.31

#### TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o colombari – costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

Per quanto riguarda le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme dettate dagli artt.76 e 77 del dpr 285/1990 e quanto prescritto dal punto 13 della circolare 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità.

Le iscrizioni sulle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole e fotografia del solo defunto.

Sarà consentita la asportazione, da parte dei marmisti e previa autorizzazione, delle lastre di chiusura dei loculi, per la durata massima di cinque giorni, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi autorizzati.

E' consentito il deposito di cassetine di resti mortali o di ceneri sul tumulo dove e' già deposto un feretro relativi a parenti fino al 6° Grado di parentela.

### ART.32

#### DEPOSITO PROVVISORIO

Il deposito provvisorio di una salma può essere autorizzato:

- a) quando non vi siano loculi disponibili da assegnare in concessione;
- b) quando sia stata presentata domanda di assegnazione di un'area per la costruzione di una tomba di famiglia per la quale e' in corso la procedura di assegnazione;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



- c) in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto di seppellimento, secondo quanto previsto dagli artt.61 e 82;
- d) quando si devono fare lavori di ripristino su tombe private.

La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale, per il periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, per un massimo di due anni, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore periodo.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della tumulazione definitiva. Il costo e' definito annualmente dalla G.C. con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art.4.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'ufficio del servizio cimiteriale.

Il deposito di cui alla lettera a) viene autorizzato in maniera gratuita;

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa definita annualmente dalla G.C. con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art.4.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva collocazione, ove egli non abbia ottenuto la relativa proroga, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma un volta inumata non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.

Il deposito provvisorio e' consentito anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca una dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

### CAPO VII

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### Art.33

#### ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si usano per nuove inumazioni.



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco e non sono soggette ad alcuna autorizzazione. L'inizio delle operazioni sarà preventivamente comunicato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- permanere nella fossa di originaria inumazione del cadavere;
- essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile ;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale biodegradabile;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- tumulato in colombari concessi dal comune;
- qualora non sia possibile effettuare nessuna delle suesposte allocazioni, il sindaco può autorizzare il deposito in loculi per periodi di tempo limitati.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di giugno, luglio ed agosto.

E' compito del personale incaricato stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Per i resti mortali da reinumare e' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè, tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in :

- cinque anni nel caso non si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

### ART.34

#### AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE

In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse per le quali e' attuabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Pretorio con congruo anticipo.



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### ART.35

#### ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria, per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Comune, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede o per cremazione. Non è comunque consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o loculo dello stesso cimitero.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR 285/1990.

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur o suo delegato e del custode. Le altre sono eseguite previo nulla osta del Responsabile suddetto e alla presenza del custode.

Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asur dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### ART.36

#### ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione o su richiesta dei discendenti aventi titolo, dopo 20 anni, e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione esse sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco o ricollocate nel medesimo loculo previa verifica delle condizioni del feretro come previsto nel successivo punto "C".

Possono inoltre, su richiesta dei familiari, essere tumulate per una sola volta, per il periodo di concessione indicato nel regolamento e tumulati negli appositi colombari.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio cimiteriale.

Ai sensi dell'art.86 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, sono consentiti i seguenti trattamenti:

- a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradanti.



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione . Il resto del cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art.86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;

c) è altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come già specificato al punto a).

Nel caso di loculi in cui siano tumulate salme da oltre vent'anni, su richiesta di un erede riconducibile entro il 4° grado di parentela o affinità e che si renda interprete di un'univoca volontà di tutti gli aventi diritto, può essere consentito allo stesso di procedere alle estumulazioni al fine di liberare i loculi, previa tumulazione dei resti in un ossario dello stesso o in altro loculo, in modo che i loculi, così liberati, possano essere assegnati al richiedente, al coniuge ed ai suoi parenti ed affini entro il 4° grado, anche defunti. In questo caso la concessione avverrà al prezzo stabilito per quella tipologia di loculo. I loculi non utilizzati dovranno essere retrocessi al Comune.

### ART.37

#### ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE

Il Sindaco con propria ordinanza può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio igiene pubblica dell'Asur constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art.12.

### ART.38

#### RACCOLTA RESTI MORTALI

Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.

Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Comune, prima dell'inizio delle operazioni, e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa definita annualmente dalla G.C. con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art.4.





## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### ART.39

#### OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.

In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombaro o tomba di famiglia. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico.

### CAPO VIII

#### CREMAZIONI

### ART.40

#### AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato, con le seguenti modalità:

Cremazione di cadaveri: la cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con:

Disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere negativo espresso dai familiari nei confronti della cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione di cui ai punti 1) e 2), la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi mediante manifestazione di volontà autenticata nelle forme di legge. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro che al momento della morte risultino iscritti all'associazione di cui al precedente punto 2), è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale risulti la conferma della volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Contestualmente alla richiesta di cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Qualora il Comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal Comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza propria del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa in bollo, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale o telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001, articolo 3, comma 1, lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutorie testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di dimensioni tali da poter essere tumulata in colombari o inumata, riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Cremazione di resti mortali e di ossa: previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura, le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni (ordinarie e straordinarie) possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi titolo. In questi casi non è dovuta la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Sull'esterno dell'urna dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

### ART. 41



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### **AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.**

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto. In mancanza di espressa volontà del defunto, il soggetto affidatario può essere scelto da chi può manifestarne la volontà e cioè dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un'istanza, indirizzata al Sindaco, nella quale il soggetto affidatario dichiara le destinazione finale dell'urna contenente le ceneri, oltre al proprio impegno alla conservazione e salvaguardia delle ceneri medesime; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile di servizio e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al responsabile del servizio che ha autorizzato la cremazione.

In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate presso il cinerario comune individuato nell'ossario comune.

La dispersione delle ceneri è consentita solo in caso di espressa volontà del defunto: nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici per la tumulazione, l'inumazione, la collocazione presso il cinerario comune o l'affidamento ai familiari.

### **ART. 42**

#### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI.**

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

**TUMULATA** in area cimiteriale in colombaro o presso la tomba di famiglia secondo le disposizioni contenute nell'apposito capo del presente regolamento. Qualora la tumulazione avvenga presso la tomba di famiglia o in un loculo già occupato, la stessa va considerato per il periodo residuo.

**INUMATA** presso l'area già individuata presso il civico cimitero secondo le disposizioni contenute nell'apposito capo del presente regolamento.

**CONSERVATA PRESSO IL CINERARIO COMUNE DEL CIMITERO**, cioè presso l'ossario comune, nel caso in cui il defunto abbia espresso la volontà di far conservare le proprie ceneri presso il cinerario comune o nel caso in cui i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

**CONSEGNATA AL SOGGETTO AFFIDATARIO.**

### **ART. 43**



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. n. 3/2005, la dispersione delle ceneri è eseguita dai familiari del defunto, anche mediante un loro incaricato o dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune ed è consentita nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero comunale ed individuata nell'area adiacente lo spazio per le inumazioni. La dispersione deve avvenire alla presenza del custode del cimitero, che vigila sul corretto svolgimento dell'operazione.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati e, in generale, nei luoghi pubblici, ad eccezione dell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero comunale.

La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

### ART. 44

#### PROCEDURE AUTORIZZATORIE

**AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI:** La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere presentata dal soggetto individuato dal de cuius; in mancanza di tale individuazione, la richiesta può essere presentata dai parenti viventi legittimati. L'istanza deve contenere:

Dati anagrafici e residenza del richiedente;

Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

Luogo di conservazione e persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

Conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;

Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Qualora la richiesta di affidamento delle ceneri di persone non residenti in vita a Montecassiano provenga da cittadini residenti nel Comune di Montecassiano, il richiedente deve ottenere preventivamente il nulla osta per la presa in carico delle ceneri da parte del Comune stesso. Il richiedente è tenuto a rendere la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

La modifica del luogo di conservazione delle ceneri dovrà essere preventivamente comunicato al Comune.

**AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI:** La richiesta di autorizzazione ad effettuare la dispersione delle ceneri deve essere presentata dal soggetto individuato in vita dal de



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



cuius; in mancanza dell'individuazione da parte del de cuius, la richiesta può essere presentata dai parenti viventi legittimati a chiedere la cremazione. L'istanza deve contenere:

Dati anagrafici e residenza del richiedente;

Dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri e delle modalità di conservazione e smaltimento dell'urna.

### CAPO IX

#### POLIZIA DEL CIMITERO

##### ART.45

##### ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che definisce anche gli orari di entrata dei visitatori;

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, dieci minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

##### ART.46

##### DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel Cimitero non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

All'interno del Cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre e tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- e) fotografare e filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio e l'assenso dei familiari interessati;
- f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- g) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale;
- i) l'ingresso ai minori di anni 10 se non accompagnati da adulti;

Tali divieti in quanto applicabili si estendono nelle zone immediatamente antistante il Cimitero.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo; Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **ART.47**

#### **RITI FUNEBRI**

Nell'interno del Cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Il Comune può prevedere idoneo locale per la celebrazione di riti civili e religiosi di qualsiasi confessione.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

### **ART.48**

#### **ATTIVITA' DI RIVENDITA DEI FIORI**

I rivenditori autorizzati di fiori e lumi debbono occupare il solo spazio di lavoro loro assegnato, senza oltrepassare i limiti, e tenerlo in ordine e pulito.

Ai trasgressori recidivi può essere imposta la sospensione dell'attività.

### **ART.49**

#### **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Il Responsabile dell'ufficio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti, e provvederà per la loro distruzione.

### **ART.50**

#### **MATERIALE ORNAMENTALE**

Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.



# COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati perche' siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## CAPO X

### LAVORI PRIVATI PRESSO IL CIMITERO

#### ART.51

#### ACCESSO AL CIMITERO

Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori debbono munirsi di apposita autorizzazione.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.43 in quanto compatibili.

#### ART.52

#### PROGETTI PER COSTRUZIONI

I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere approvati dal Responsabile dell'U.T.C. previo parere del competente Servizio dell'Asur osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 285/1990.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

#### ART.53

#### RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



I progetti di rivestimento e finiture delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dal Responsabile dell'U.T.C.

### **ART.54**

#### **RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE**

I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. 49 e 50 è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### **ART.55**

#### **CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

Nella costruzione o finitura di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o luoghi indicati dall'ufficio.

In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

I veicoli adibiti a trasporto di materiali non potranno sostare all'interno del Cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono.

E' vietato attivare nel Cimitero laboratorio di sgrossamento dei materiali.

Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.

### **ART.56**

#### **VIGILANZA**

L'ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate.





## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'Ufficio Tecnico può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il medesimo, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

### ART.57

#### ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Ufficio Tecnico.

E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio.

E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei defunti dal 27 ottobre al 5 novembre.

### ART.58

#### IMPRESE POMPE FUNEBRI

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerari, e qualora esercenti il trasporto funebre debbono disporre di idonea rimessa a norma dell'art.24 del presente regolamento e delle prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi ricevuti;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

## TITOLO XI CONCESSIONI



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### ART.59

#### SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private e' concesso, nei limiti delle disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività'.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti riguardano:

- a) sepolture individuali, (loculi e colombari);
- b) sepolture per famiglie o collettività'.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

### ART.60

#### ATTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività', il legale rappresentante pro tempore; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

L'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per grandi opere di ingegno o per grandi servizi resi alla Comunità.

### ART.61



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate a sepolture per famiglie o collettività e per le sepolture per famiglie e collettività costruite dal Comune;
- b) in 40 anni per i loculi;
- c) in 40 per i colombari;
- d) in 10 anni per l'area di inumazione.

A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo per una sola volta, fino ad un massimo di 30 anni a decorrere dall'ultima sepoltura per le tombe di cui alla lettera a); fino ad un massimo di 20 anni per i loculi di cui alla lettera b), di 30 anni per i colombari di cui alla lettera c) e 5 anni per le aree di inumazione di cui alla lettera d). Il rinnovo è soggetto al pagamento del relativo canone di concessione.

La decorrenza è stabilita dalla data di concessione o rinnovo.

### ART.62

#### CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI

La sepoltura individuale privata in loculi è concessa in presenza della salma.

I loculi di nuova costruzione verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo per file dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra della fila prescelta disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di precedenza l'ordine di presentazione delle domande.

In via transitoria l'assegnazione deve essere fatta con priorità a favore dei richiedenti che debbano regolarizzare precedenti situazioni di trasferimento della concessioni cimiteriali per salme tumulate in via provvisoria;

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire criteri e modalità per la concessione di loculi a viventi ed in genere per la traslazione di salme all'interno del Cimitero.

La sepoltura individuale in colombari è concessa in presenza di resti mortali o ceneri;

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi.

### ART.63

#### CONCESSIONI TEMPORANEE COLLETTIVE



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base a criteri oggettivi preventivamente definiti dalla Giunta Municipale.

Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie, con individuazione dei posti a ciascuna spettante, i rispettivi fondatori o richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; collaterali, affini fino al quarto grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi di legge;

Per i conviventi con il concessionario e per eventuali soggetti cui venga riconosciuta una condizione di particolare benemerita, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa dal titolare ai sensi di legge.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti;

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

### **ART.64**

#### **AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE**

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente resti, ceneri, feti di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute, o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o, nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, nella tomba di cui trattasi.



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispetti membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto;

Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie tra titolari di una tomba vanno risolte direttamente dai medesimi davanti l'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.

Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

### ART.65

#### DIVISIONI E SUBENTRI

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento della intestazione della concessione in favore dei successori e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri avente causa del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la loro individuazione di separate quote della concessione stessa.

Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art.60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o che non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel casi di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o quaranta anni se a tumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### ART.66

#### COSTRUZIONE DELL'OPERA

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere favorevole igienico sanitario rilasciato dall'autorità competente;

La concessione temporanea collettiva impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro e non oltre 12 mesi, da approvarsi secondo le modalità di cui all'art. 49 ed alla esecuzione delle opere relative entro il tempo massimo di 24 mesi dalla concessione, pena la decadenza;

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;

Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio cimiteriale può essere accordata, sul termine di esecuzione, una proroga di un anno, previa giustificata richiesta dell'interessato;

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 e nel presente regolamento, in particolare deve essere assicurata la impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse inoltre, non devono aver alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Le tombe ed i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo la dichiarazione di regolare esecuzione e conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione rilasciata dal Direttore dei lavori.

### ART.67

#### DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



In caso di inadempienza a tali obblighi il Comune potrà disporre la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza previa diffida a provvedere entro trenta giorni, secondo la procedura prevista dall'art.68.

### **ART.68**

#### **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.

Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

### **ART.69**

#### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

Il comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale temporanea o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata, o se occupata, la salma venga trasferita in altra sede o tomba di famiglia o per cremazione; ovvero in altra sepoltura dello stesso cimitero nei casi previsti dal presente regolamento.

Nel caso di mancata occupazione o di cremazione, spetta agli interessati il rimborso di una somma pari al 80% dell'importo previsto della tariffa vigente per la tipologia di sepoltura interessata.

Nel caso di rinuncia a sepoltura occupata, le spese per i trasferimenti o altro sono a carico del richiedente.

Per le concessioni perpetue il rimborso è calcolato in una somma pari al valore di un colombaro.

Negli altri casi non spetta alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **ART.70**

#### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE**

Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di aree o sepolture collettive quando:

- il concessionario non abbia iniziato o non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero, o liberabile da salme, cenali ceneri e resti.

In tali casi e nei casi di rinuncia a concessione perpetua, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma stabilita di volta in volta attraverso una stima dell'U.T.C.

In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.

### ART.71

#### DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi;

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art.63;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, con rischio per la salute o incolumità pubblica (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art.64;)
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d),e),f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di trenta giorni consecutivi.

Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Comune dichiara la decadenza della concessione, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo ed ossario comune e deciderà successivamente in ordine alla demolizione delle opere, al loro riutilizzo o restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella disponibilità del Comune.

### ART.72

#### REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art.92, II comma, del DPR 285/1990, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.





## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



In tali casi verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata stabilita dall'art. 58 del presente regolamento nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.

Nel solo caso in cui la revoca venga posta in essere a seguito dell'esiguo numero di sepolture disponibili rispetto al fabbisogno generale del Comune, verrà concesso l'uso gratuito di cellette ossario.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale Cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **ART.73**

#### **DISPONIBILITA' DI AREE E MANUFATTI**

Le aree o i manufatti che dovessero rientrare nella disponibilità del Comune a seguito di rinuncia, decadenza o revoca potranno essere riassegnate attraverso la pubblicazione di apposito bando emesso dal Responsabile del Servizio Cimiteriali.

### **CAPO XII**

#### **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

### **ART. 74**

#### **NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL CIMITERO**

Il personale addetto alla custodia del cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

In caso di assenza del personale addetto, il responsabile dei Servizi Tecnico-manutentivi del comune provvede ad incaricare temporaneamente del servizio il restante personale affidato alla sua direzione.

### **ART. 75**

#### **CUSTODE DEL CIMITERO**

Al cimitero comunale è addetto il custode, che è responsabile della custodia e manutenzione del Cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;



## COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



- ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro ed il verbale di sigillatura del feretro dei resti mortali per le salme provenienti da fuori comune;
- presenza ed esegue le operazioni di inumazione o tumulazione;
- sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione;
- tiene costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90;
- Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- Regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- Sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- Regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti;
- Durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento.
- Vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, le installazioni di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- Controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionarie segnala i casi di abbandono;
- Dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione;
- Custodisce gli attrezzi posti a servizio del Cimitero;
- Provvede alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe ed in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona di pertinenza, nonché alla cura delle relative piante, delle siepi e dei fiori;
- Riferisce tempestivamente al Sindaco o suo delegato ogni esigenza ed inconveniente di servizio, segnalando altresì tutte le violazioni al Regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 285/90 ed al presente regolamento;
- È responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento.

### CAPO XIII

#### DISPOSIZIONI VARIE FINALI

#### ART. 76

#### REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari;

Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute delle concessioni relative al Cimitero del Comune.



## **COMUNE DI MONTECASSIANO**

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990

### **ART. 77**

#### **SCHEDARIO DEI DEFUNTI**

Lo schedario dei defunti ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale;

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui al punto precedente terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel Cimitero stesso

In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

### **ART. 78**

#### **SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

Lo scadenziario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **ART. 79**

#### **CAUTELE**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tome, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copritomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passa in giudicato.

### **ART. 80**

#### **TARIFFE**



# COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)

Via G. Verdi n. 2 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898



Le tariffe ed i diritti inerenti ai servizi sono determinati annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

## ART. 81

### ABROGAZIONE E NORMA DI RINVIO

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento il quale entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Il suddetto regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Per tutto ciò non disposto o direttamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice Civile ed alle norme di legge in vigore.

## ART. 82

### SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art.107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge in materia.